UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento degli obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di valutazione ambientale strategica, previsti dal D.lgs. del 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e dalla L.R. del 12 febbraio 2010 n.10 e ss.mm.ii. e dallo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo e l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve stabiliscono di istituire l'ufficio comune per la gestione in forma associata delle funzioni di competenza comunale relative alla valutazione ambientale strategica, così come definite dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..
Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di VAS di competenza degli enti afferenti all'Unione dei Comuni oppure di competenza di enti terzi per cui gli enti afferenti siano chiamati all'espressione di pareri, individuati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..
2. Sono di competenza degli enti afferenti i procedimenti relativi a piani e programmi approvati dagli enti stessi.

Art. 3 - Autorità procedente

Ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., art. 4, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma. Per ciascun procedimento in materia di VAS nell'ambito della gestione associata, è autorità procedente l'ente che approva il piano o programma.

Restano quindi di competenza dei singoli enti tutte le attività di competenza dell'autorità procedente ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..

Art 4 – Proponente

Il proponente è il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano/programma.

Art. 5 – Autorità competente

Ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., artt. 4 e 12, l'autorità competente è la pubblica amministrazione o organismo pubblico cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato finale e che collabora con l'autorità procedente, o con il proponente il piano o programma, nell'espletamento delle fasi relative alla VAS. Deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, sviluppo sostenibile.

Per ciascun procedimento in materia di VAS nell'ambito della gestione associata, è autorità competente l'ufficio associato VAS.

L'ufficio associato provvede, in qualità di autorità competente, agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio del procedimento ed allo svolgimento delle varie fasi che lo costituiscono, ai sensi dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. artt. 21-26.

Art. 6 – Organizzazione dell'ufficio associato VAS

1. L'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'ufficio associato.

2. L'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve si impegna ad adottare gli atti organizzativi ed a nominare il responsabile dell'ufficio associato. Il responsabile verrà nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni, previo parere della Giunta.

L'Ufficio associato funziona secondo le modalità organizzazione degli uffici e del personale vigenti presso l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

L'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ufficio, può avvalersi di personale proprio o comandato dai comuni.

Art. 7 – Nucleo Intercomunale di Valutazione

1. L'ufficio associato, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo Intercomunale di Valutazione, di seguito NIV, al fine di garantire un

approccio integrato tra le varie competenze presenti all'interno degli enti, che possano contribuire alla valutazione della sensibilità dei territori ai possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani e programmi e contribuire alla sostenibilità dello sviluppo locale.

2. Il NIV è composto da 9 membri, tra cui 2 tecnici facenti parte dell'ufficio associato e sette tecnici,uno per ciascun Comune, esperti in materia di urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
I tecnici comunali facenti parte del NIV sono i dirigenti o responsabili dell'Area tecnica, oppure di uno dei Servizi Urbanistica, Ambiente, Lavori pubblici laddove l'organigramma comunale non riunisca tali servizi in un'unica area o servizio. Il responsabile individuato come membro del NIV può per ogni procedimento delegare un tecnico la cui preparazione risponda alle necessità di istruttoria e analisi del procedimento in corso. In ogni caso i dirigenti o responsabili di ogni Comune forniscono all'ufficio associato elenco dei tecnici delegabili per la partecipazione al NIV aggiornandolo qualora avvengano variazioni di organico.

3. In caso di esigenze specifiche, il NIV si può avvalere di personale tecnico con competenze specialistiche.

4. Per ogni procedimento l'ufficio associato richiede l'espressione di un parere al NIV; il NIV esprime il parere tramite conferenza interna cui partecipano i tecnici dell'ufficio associato oltre a tre tecnici comunali esperti. I tecnici comunali convocati per ciascun procedimento sono selezionati in base al principio di rotazione e di separazione di competenze tra autorità proponente e autorità competente.

Art. 8 – Ruolo dell'ufficio associato VAS nelle fasi e attività del procedimento di verifica di assogettabilità a VAS

1. L'autorità procedente o il proponente trasmette all'ufficio associato VAS in via telematica o su supporto informatico, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico anche su supporto cartaceo, un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'allegato 1 alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.. La trasmissione del documento preliminare costituisce l'avvio del procedimento.

2. L'ufficio associato VAS, entro 10 gg. dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 19 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. e agli enti territoriali interessati di cui all'art. 20 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni.

3. L'ufficio associato VAS, entro 10 giorni dal ricevimento del documento preliminare, mette la documentazione a disposizione dei componenti del NIV selezionati per il procedimento in corso.

4. L'ufficio associato VAS, ottenuti i pareri degli enti di cui al comma 2, entro10 gg. dal termine di cui al comma medesimo, convoca la conferenza interna del NIV, cui partecipano gli elementi

selezionati, per l'espressione del parere oppure concorda con i componenti del NIV le modalità di semplificazione per l'espressione del parere.

5. Il responsabile dell'ufficio associato VAS emette il provvedimento di verifica entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare da parte dell'autorità procedente o del proponente, tenendo conto dei pareri ricevuti; il provvedimento di verifica stabilisce se il piano o programma debba essere assoggettato a VAS oppure escluso e definisce, ove occorrano, le necessarie prescrizioni.

6. Le conclusioni del provvedimento di verifica sono pubblicate sul sito web dell'autorità procedente, del proponente e dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

Art. 9 – Ruolo dell'ufficio associato VAS nelle fasi e attività del procedimento di VAS

1. Per i piani o programmi obbligatoriamente soggetti a VAS oppure nel caso in cui il provvedimento di verifica assoggetti il piano o programma a VAS, si procede con le fasi di seguito elencate.

2. Fase preliminare alla stesura del Rapporto Ambientale, in cui l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato, delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Tale documento deve contenere sia le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma relativamente ai possibili effetti ambientali significativi nella sua attuazione, sia i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

La fase preliminare è articolata nei seguenti passaggi:

a) l'autorità procedente o il proponente trasmette il documento preliminare all'ufficio associato VAS, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territoriali interessati, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro 90 gg. dall'invio del documento preliminare;

b) l'ufficio associato VAS mette a disposizione dei componenti del NIV, selezionati per il procedimento in corso, la documentazione ricevuta;

c) l'ufficio associato VAS promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari.

Per i piani e programmi di cui alla L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., la procedura di verifica di assoggettabilità e quella per la fase preliminare possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'ufficio associato VAS concordano che la conclusione degli adempimenti relativi alle due procedure debba avvenire entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del documento preliminare, i cui contenuti sono relativi ai documenti necessari per entrambe le procedure. Il termine di 90 giorni è comprensivo del periodo di trenta giorni per le consultazioni per la verifica di assoggettabilità.

3. Svolgimento delle consultazioni. L'autorità procedente o il proponente trasmette all'ufficio associato VAS la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica; contestualmente provvede alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T., mette a disposizione i documenti sopra indicati ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territoriali interessati ed al pubblico interessato, che hanno a disposizione un termine di 60 giorni dalla pubblicazione per inviare osservazioni e pareri.

L'avviso pubblicato sul B.U.R.T. contiene il titolo della proposta di piano o programma, l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente e l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. La pubblicazione sul B.U.R.T. costituisce l'avvio del procedimento di VAS.

La documentazione sopra elencata è depositata presso gli uffici dell'ufficio associato VAS, dell'autorità procedente o del proponente in formato elettronico e cartaceo, ed è pubblicata sui rispettivi siti web.

Per i piani o programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui al presente comma sono effettuate dall'autorità procedente contemporaneamente alle osservazioni di cui all'art. 17 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii..

4. Fase di valutazione. L'ufficio associato VAS, entro 10 giorni dal ricevimento del documento preliminare, mette la documentazione a disposizione dei componenti del NIV selezionati per il procedimento in corso

L'ufficio associato VAS con il supporto tecnico del NIV svolge le attività tecnico-istruttorie valutando la documentazione presentata e le osservazioni e pareri pervenuti La valutazione si conclude con l'espressione del parere motivato da parte del responsabile dell'ufficio associato VAS entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.. Il parere motivato può contenere proposte di miglioramento al piano o programma presentato.

5. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'ufficio associato VAS e tenendo conto del parere motivato, provvede alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi che accompagna il provvedimento di approvazione da parte dell'autorità procedente.